CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POLIZZI GENEROSA (PA) E VALLEDOLMO (PA) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventitre il giorno d	lel mese di marzo tra il Comune di Polizzi
Generosa C.F. 83000690822, con popolazione inferiore	a 3.000 abitanti, legalmente rappresentato
dal Sindaco Dott. Gandolfo Librizzi, nato a Polizzi Genero	osa il 09/01/1964, che agisce in nome e per
conto dell'Amministrazione che rappresenta	

Ε

il Comune di Valledolmo C.F. 87001710828, con popolazione superiore a 3.000 abitanti, legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Angelo Conti, nato a Valledolmo il 29/05/1967, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

Che l'art. 30 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, e i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie;

Che l'art. 98 comma 3 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, prevedono la possibilità per i comuni. le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi facenti capo al Ministero dell'Interno, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzione. convenzione per l'ufficio di segreteria comunale;

Che i comuni di Polizzi Generosa e Valledolmo, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzja Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. oggi facenti capo al Ministero dell'Interno, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario Comunale;

Che ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 21/10/2020, pubblicato nella G.U. n. 297 del 30/11/2020 art. 2, comma 1, "Le sedi di segreteria convenzionate, sono classificate ai sensi dell'art. 16 ter, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 20220, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Omississ.....";

Che ai sensi del sopracitato art. 2 comma 2, "La nomina del segretario è disposta dal Sindaco del Comune, o del presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità, di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila"

Che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata dal Consiglio Comunale di Polizzi Generosa con delibera di C.C. n. 7 del 25.02.2021 esecutiva ai sensi di legge e dal Consiglio Comunale di Valledolmo con delibera di C.C. n. 3 del 23.01.20221 esecutiva ai sensi di legge, che hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi delle su citate

normative;

Che con delibere dei rispettivi consigli comunali è stata effettuata la proroga della presente convenzione per un altro anno a valere dal 01.04.2022 al 31.03 2023, giusto gli atti n. 19 del 28.02.2022, del comune di Polizzi Generosa e n. 4 del 25.02.2022 del comune di Valledolmo, entrambi esecutivi ai sensi di legge;

Che d	con	delibere	dei	rispettivi	consigli	comunali	è stata	effettuata	a la ulte	riore p	roroga	della
prese	nte	convenzi	one	per un alt	tro anno	a valere	dal 01.04	1.2023 al 3	31.03 20	24, gius	sto gli a	atti n.
	_ de	l	2	2023, del	comune	di Polizzi	Genero	sa e n	del	•	202	3 del
comu	ne d	li Valledo	lmo,	entrambi	esecutiv	i ai sensi d	i legge;					

Si conviene e si tipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Polizzi Generosa (al 31/12/2021 n. 2949 abitanti) e Valledolmo (al 31/12/2021 n. 3208 abitanti) entrambi di classe III stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA

La presente convenzione tra i due Enti (al 31/12/2021 n. 6157 abitanti) classifica la sede di segreteria quale segreteria comunale di classe III, a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 3 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Gli atti di gestione amministrativa e contabile derivante dalla presente convenzione sono affidati, al Comune di Polizzi Generosa, Comune con maggior numero di abitanti, che assume la veste di Comune Capo convenzione, pertanto tutti i provvedimenti inerenti la gestione giuridica e funzionale del Segretario Comunale saranno adottati dal Sindaco del Comune "Capo convenzione". previo accordo con il Sindaco del comune convenzionato.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali si osserveranno in materia comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e n. 164/2000 dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell' Albo dei segretari comunali e provinciali.

E' fatta salva, la possibilità, di ciascun Sindaco di conferire al Segretario altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti e ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. del 08 del Dee. Leg.vo 267/2000.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per il 50% della prestazione lavorativa prevista dal C.C.N.L. dei segretari comunali.

Il calendario dei giorni di servizio da prestarsi in ciascun comune da parte del segretario sarà stabilito, di comune accordo tra i Sindaci dei comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere

variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - VICE SEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dal Ministero dell'Interno -Albo Segretari Comunali e Provinciali o dal Vice Segretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune di Polizzi Generosa, sede della convenzione, che provvederà, in accordo con il Sindaco del Comune di Valledolmo, a nominarlo tra i funzionari di categoria D dei due Comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, del D. Lgs 267/2000, così come meglio esplicati nel parere dell'Ages nazionale prot. 0005141 del 22.01.2008, a turno qualora in entrambi i Comuni sia prevista tale figura.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alla prestazione lavorativa assolta in ciascun Comune, come definite al precedente art. 5.

Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, anche l'onere previsto dall'art. 20, commi 3 e 4 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi vigenti.

Spetta al Segretario Comunale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 dei segretari comunali e provinciali, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva, calcolata secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei segretari comunali e provinciali, approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella misura del 50%.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune di Polizzi Generosa, Capo convenzione, il quale chiederà per ciascun mese, al consuntivo, il rimborso della quota parte a carico del Comune di Valledolmo.

Il Comune di Valledolmo provvederà al rimborso delle quote a suo carico entro 30 giorni dalla richiesta.

Resta inteso che, al solo fine di evitare aggravamenti procedimentali, il Comune di Polizzi Generosa provvederà a versare direttamente al Segretario Comunale tutte le somme inerenti il salario accessorio riconosciuto allo stesso, (indennità di risultato, somme corrisposte per diritti di rogito, maggiorazione dell'indennità di posizione, etc), così come i meri rimborsi delle spese eventualmente anticipate dal Segretario stesso, oneri inclusi.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali

Ciascun Comune corrisponderà direttamente al Segretario, ricorrendone i presupposti, i buoni pasto.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e _la puntuale esecuzione della presente convenzione. Ogni segnalazione inerente il servizio, da inoltrare all'Ente preposto (Ministero

dell'Interno ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo - Sezione Regionale Sicilia), verrà effettuata dal Comune Capo convenzione.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di presa di servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente. La presente convenzione ha durata di anni 1 con decorrenza dalla data del 01.04.2022 in continuità dalla presa di servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente, in conformità a quanto previsto dal comma precedente.

La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

- per scadenza naturale della convenzione;
- per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 20 (venti) giorni dalla data di notifica della deliberazione medesima all'altro Comune.

La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario Comunale titolare della convenzione sarà titolare al 100% presso il Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo tra i Sindaci ed il Segretario Comunale medesimo.

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo - Sezione Regionale Sicilia, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

ART 10 - FERIE, CONGEDI E ASPETTATIVE

Le assenze per ferie, congedi ordinari e straordinari e aspettative sono comunicate dal segretario comunale al Sindaco del Comune Capo convenzione, e per conoscenza al Sindaco del Comune associato, secondo quanto previsto dal C.C.N.L.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO DI POLIZZI GENEROSA (DOTT. GANDOLFO LIBRIZZI)

IL SINDACO DI VALLEDOLMO (DOTT. ANGELO CONTI)